

Il sommario

- [Pensioni. Angeletti: “Su coefficienti applicare protocollo” \(p. 1\)](#)
- [Nel decreto fiscale inserita l’abolizione del divieto di cumulo \(p.1\)](#)
- [Alla Conferenza Uilpa. Proietti \(Uil\): “Estensione delle norme di favore anche ai dipendenti pubblici” \(p. 4\)](#)
- [Dipendenti dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione. Il Fondo è Previambiente \(p. 5\)](#)
- [Fondi pensione stranieri. La Commissione giudica discriminatoria la tassazione dividendi applicata in Italia \(p. 5\)](#)
- [A Parigi riunito il Wppp \(Working on Private Pensions\) \(p. 5\)](#)
- [Riforma degli Enti previdenziali ed assicurativi. Avviso comune Confindustria, Cgil, Cisl e Uil \(p. 6\)](#)
- [Nuovi presidenti per Inps, Inpdap e Inail \(p. 8\)](#)
- [Domande e risposte \(p. 9\)](#)
- [Fondi, adesioni più informate – Il Sole 24 Ore \(p. 10\)](#)

PENSIONI

Angeletti: “Su coefficienti applicare protocollo”

ANSA ROMA, 2 LUG - Per la revisione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni "bisogna applicare il protocollo sul welfare in tutte le sue parti". Lo dice il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, commentando i calcoli del Rapporto 2008 della Sapienza sullo stato sociale. "Siamo favorevoli all'accordo che abbiamo firmato e che e' stato approvato da un referendum tra i lavoratori italiani. L'accordo - ricorda Angeletti - prevede la revisione del modo di calcolo dei coefficienti, attraverso il lavoro di una commissione" che non e' stata ancora istituita. Per il leader della Uil, infatti, "servono coefficienti più coerenti" e quindi non solo un accorciamento della cadenza di revisione. "Noi non siamo d'accordo a cambiare l'accordo e il fatto che il protocollo non sia stato firmato dal governo Berlusconi non significa nulla: l'accordo con le parti sociali e' stato firmato da un governo della Repubblica".

Varato dal Consiglio dei Ministri

NEL DECRETO FISCALE INSERITA L’ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO

Nel decreto fiscale varato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 18 giugno è inserita una norma con la quale il Governo intende procedere all’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e vecchiaia e redditi da lavoro. Si tratta di una misura che si inserisce in un percorso già avviato da alcuni anni e che ha visto questo divieto progressivamente sfumato – quando non eliminato – per diverse fattispecie. Un intervento, quindi, che la UIL condivide ed aveva già più volte richiesto in passato. Tale provvedimento permette infatti, tra le altre cose, l’emersione di rapporti di lavoro che fino ad oggi sono spesso rimasti in nero proprio al fine di evitare la decurtazione dell’assegno pensionistico. Si tratta infine di un provvedimento in linea con un percorso di piena e progressiva attuazione del sistema contributivo, all’interno del quale perdono di senso vincoli e rigidità di qualsiasi genere.

Vediamo nello specifico cosa cambia:

COME ERA FINO AD OGGI

Possibilità di cumulo totale tra pensione di anzianità e reddito

Il problema del divieto di cumulo tra reddito da lavoro e reddito da pensione non si poneva fino ad oggi per i pensionati di vecchiaia i quali già dal 2001 non sono più soggetti ad alcun tipo di trattenuta, sia che percepiscano un reddito da lavoro autonomo, sia che siano invece lavoratori subordinati.

Mantiene infatti il diritto all'intero assegno pensionistico chi si trova in una delle seguenti condizioni:

- ha maturato almeno 40 anni di contributi, considerando anche quelli versati dopo il pensionamento;
- può far valere al momento della pensione almeno 58 anni di età e 37 di contributi;
- è andato in pensione entro il 1° dicembre del 2002 con meno di 58 anni di età e 37 di contributi ma ha versato il ticket una tantum previsto.

I pensionati di anzianità che **non rientrano invece nelle situazioni indicate** erano invece ancora soggetti al divieto di cumulo. Perdono infatti totalmente il diritto all'intero assegno pensionistico se lavorano come subordinati. Qualora lavorino invece in proprio, i trattamenti di anzianità erano considerati parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (per il 2008 pari a euro 443,12), entro i limiti del 30% del reddito.

Riepilogando:

Anni di Contributi ed Età anagrafica	Decorrenza della pensione di anzianità	Trattenuta applicata	
		Reddito Lavoro dipendente	Reddito Lavoro autonomo
40 anni di contributi	Qualsiasi data	Nessuna	Nessuna
37 anni di contributi e 58 di età anagrafica	Qualsiasi data	Nessuna	Nessuna
Meno di 37 anni di contributi e 58 di età anagrafica	Fino al 01/12/2002	Nessuna *****	Nessuna
Meno di 37 anni di contributi e 58 di età anagrafica	Dal 01/01/2003	Tutta la pensione (divieto totale)	Nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (per il 2008 pari a euro 443,12), entro i limiti del 30% del reddito.

***** Dietro pagamento di un ticket una tantum

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia era, già dal 1° gennaio 2001, interamente cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente. Per i dipendenti il cui trattamento pensionistico è calcolato **interamente con le regole del sistema contributivo**, il regime di cumulo del trattamento pensionistico con altri redditi è così disciplinato:

Età anagrafica	Con reddito da lavoro dipendente	Con reddito da lavoro autonomo
Pensionato con meno di 63 anni	Totale incumulabilità	Viene decurtato il 50% della quota eccedente il trattamento minimo
Pensionato con età pari o superiore ai 63 anni	perde il 50% della quota che eccede la pensione minima	Viene decurtato il 50% della quota che eccede la pensione minima

COME SARÀ DAL 1° GENNAIO 2009

Dal 1° gennaio 2009 il divieto di cumulo sarà totalmente abolito su tutte le pensioni di anzianità e vecchiaia.

Limiti alla cumulabilità permangono invece per pensioni reversibilità secondo le seguenti disposizioni:

Riduzione pensione (che non opera se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili)	
Percentuale di riduzione	Condizione di reddito
25%	se il pensionato oltre alla pensione di reversibilità ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2008 è pari a € 17.281,68
40%	se il pensionato oltre alla pensione di reversibilità ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2008 è pari a € 23.042,24
50%	se il pensionato oltre alla pensione di reversibilità ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2008 è pari a € 28.802,80

Non costituiscono però reddito:

- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- la casa di proprietà del superstite se vi abita;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato sia titolare.

Esclusi dalla piena cumulabilità rimangono anche i trattamenti di **invalidità** per i quali continuano ad operare le disposizioni vigenti sui limiti di cumulabilità.

In particolare, per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio della pensione se dopo il pensionamento mantengono un'attività lavorativa

La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte la pensione minima Inps (nel 2008 è di € 23.042,24) e del 50% se va oltre le cinque volte (€ 28.802,80).

Se una volta operato tale taglio l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (€ 443,12 nel 2008) può subire un secondo taglio a seconda degli anni di contribuzione:.

- con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità;
- con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps (€ 443,12 nel 2008). Nel secondo caso invece è pari al 30% e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Alla Conferenza UILPA

Proietti (Uil):

“Estensione delle norme di favore anche ai dipendenti pubblici”

Intervenendo alla Conferenza Nazionale di Organizzazione della UILPA il Segretario Confederale della UIL Domenico Proietti ha chiesto al Governo di dare prova di riformismo estendendo subito ai pubblici dipendenti le norme di favore sulla previdenza complementare previste dal d.lgs 252/05 per il settore privato.

Ad oggi, infatti, i lavoratori pubblici sono oggetto di una intollerabile discriminazione che li vede di fatto privati della possibilità di accedere alla riforma della previdenza complementare introdotta per i lavoratori privati escludendo esplicitamente il settore pubblico.

Si tratta di una situazione paradossale che solleva più di un dubbio di costituzionalità e che penalizza milioni di lavoratori per i quali la UIL chiede invece che sia garantito e tutelato a pieno il diritto a costruirsi una previdenza integrativa in grado di assicurare un futuro più sereno e sicuro.

FONDI PENSIONE

DIPENDENTI DI CONSORZI ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE

Il Fondo è Previambiente

In attuazione al CCNL del settembre 2006 è stato indicato, per il personale dipendente dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione di cui all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 aderenti alla FICEI (Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione) e per il personale dipendente della FICEI il Fondo Nazionale di Previdenza Complementare al quale aderire. Il fondo è **PREVIAMBIENTE**.

FONDI PENSIONE STRANIERI

La Commissione europea giudica discriminatoria la tassazione dividendi applicata in Italia

La Commissione Europea – lo scorso 26 giugno – ha inviato un parere motivato all'Italia per quanto riguarda la tassazione dei dividendi dei Fondi Pensione stranieri. Tale parere, che costituisce la seconda fase del procedimento di infrazione di cui all'art. 226 del trattato CE, ingiunge allo Stato italiano di rispondere sulle motivazioni alla base della tassazione discriminatoria dei dividendi percepiti dai fondi stranieri rispetto a quelli italiani. L'Italia, infatti, preleva un'imposta dell'11% sui dividendi percepiti dai fondi italiani, mentre i dividendi versati in Italia ai fondi pensionistici con sede all'estero possono essere soggetti ad una ritenuta effettiva del 15%. Secondo la Commissione, la più elevata tassazione dei dividendi, degli interessi e dei redditi di proprietà immobiliari è un fattore che può dissuadere i fondi pensione stranieri dall'investire negli Stati che hanno un'imposizione fiscale effettiva più alta, con conseguente difficoltà – nello specifico per le società italiane- di attirare investimenti da parte di fondi stranieri.

In sostanza si tratterebbe di una restrizione della libera concorrenza, un effetto discorsivo del mercato che va contro la legislazione comunitaria.

L'Italia dovrà rispondere al parere inviato dalla Commissione nel termine di due mesi dal ricevimento dello stesso.

A Parigi riunito il Wppp (Working Party on Private Pensions)

La sede dell'Ocse di Parigi ha ospitato, nei giorni 23-24 giugno scorsi, l'organismo interistituzionale Wppp (Working Party on Private Pensions). Si tratta di un gruppo di lavoro "ad hoc" sulle pensioni private di cui fa parte anche la UIL, nell'ambito della ristretta delegazione Tuac presso l'Ocse. Nel corso dei lavori sono state approvate sia le "linee-guida dell'Ocse sulla *governance* (funzionamento) dei fondi pensione", sia i "Principi basilari sulla Regolamentazione dei fondi".

Il Consiglio dell'Ocse, come istanza superiore, completerà l'iter per la definitiva approvazione formale, a seguito della quale rilascerà una dichiarazione ufficiale, presumibilmente nel corso del prossimo mese di settembre.

Di particolar rilievo sono stati i molteplici interventi da parte di esperti e rappresentanti dei singoli organismi statuali ed istituzionali membri sulla "fase di erogazione delle rendite", con l'esposizione delle varie problematiche tipiche sia della previdenza a prestazione definita sia di quella a contribuzione definita come pure di quella cosiddetta "ibrida". Raccomandazioni sono state inoltre proposte con particolare riferimento:

- all'educazione finanziaria;
- alla più ampia conoscenza dell'impatto sulle responsabilità e sugli obblighi discendenti dalle passività contabili, come inquadrate dalle nuove normative conosciute sotto il nome di International Accountant Standards (Ias).

In merito sono programmati alcuni seminari. Il prossimo incontro del Gruppo di Lavoro Wppp è fissato per i giorni 1-2 dicembre 2008 (sede Ocse di Parigi). In concomitanza con esso il Tuac ritiene di doversi riunire per esaminare le problematiche più attuali dei fondi pensione.

RIFORMA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI



AVVISO COMUNE

VALUTATO che:

- ◆ Tutta la gestione della cosa pubblica deve essere costantemente ispirata ad un attento, oculato e produttivo impiego delle risorse collettive. Pertanto occorre sempre verificare attentamente l'uso delle risorse collettive per evitare spese inutili ed improduttive.
- ◆ In questa prospettiva è essenziale la riforma degli enti previdenziali ed assicurativi. Si tratta di un tema importante per i cittadini, le imprese ed i lavoratori: un miglior assetto del bilancio pubblico è infatti una delle condizioni significative per rafforzare la competitività, favorire la crescita del nostro sistema economico, garantire processi redistributivi;
- ◆ Un modello di welfare più equo ed in grado di rispondere meglio alle nuove esigenze sociali richiede una semplificazione e razionalizzazione degli assetti organizzativi e dei sistemi di governance degli enti previdenziali ed assicurativi;

CONSIDERATO che

- ◆ La revisione del modello organizzativo e gestionale degli Enti previdenziali ed assicurativi è fondamentale per realizzare incrementi di efficienza ed efficacia delle prestazioni fornite agli utenti, oltre che per determinare economie di gestione e risparmi finanziari;
- ◆ Sempre più diffusa da parte dell'utenza (cittadini, imprese e lavoratori) è la richiesta di un effettivo miglioramento della qualità e dei tempi delle prestazioni e dei servizi sociali;
- ◆ Nel Protocollo sul Welfare (recepito con legge n. 247 del 24 dicembre 2007) è stata prevista l'adozione di un piano industriale per conseguire risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro nel decennio attraverso una razionalizzazione del sistema degli Enti con sinergie e gestioni unitarie di attività strumentali
- ◆ Già a novembre 2007 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil avevano chiesto con una lettera di avviare un tavolo di confronto con il Governo per analizzare le attuali criticità ed individuare congiuntamente possibili soluzioni;
- ◆ Il processo di riforma si è di fatto interrotto con la fine anticipata della scorsa legislatura e finora non è stato definito alcun piano industriale;
- ◆ Sono in scadenza gli organi di vertice dei maggiori enti previdenziali ed assicurativi.

RITENGONO NECESSARIO:

- ◆ Avviare il riordino del sistema, attraverso la definizione di due poli: quello previdenziale – strutturato su due Enti distinti per la previdenza pubblica e quella privata - e quello Sicurezza. Si tratta di due poli che devono restare differenziati in ragione delle diverse regole di gestione (a ripartizione e a capitalizzazione assicurativa). Una eventuale unificazione indistinta, ad esempio tra Inps ed Inail, farebbe poi venire meno l'autonomia ed i profili di sperimentata efficacia del sistema di tutele e di garanzie a copertura degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- ◆ Finalizzare la revisione del modello organizzativo ad una semplificazione del rapporto con l'utenza, eliminando innanzitutto le duplicazioni di adempimenti imposti da Enti diversi a

contribuenti e beneficiari superando l'attuale autoreferenzialità per passare ad un sistema a rete;

- ◆ Eliminare le sovrapposizioni di compiti e funzioni tra Enti determinando così maggiore efficienza ed un minore appesantimento delle strutture organizzative;
- ◆ Realizzare una indispensabile sinergia tra le attività svolte dagli Enti;
- ◆ Sviluppare un sistema di governance, degli enti pubblici non economici previdenziali e assicurativi, mutuato dalle recenti norme di riforma del diritto societario;

CONVENGONO che

- Il nuovo modello organizzativo preveda in tempi brevi ampi significativi settori comuni di attività tra gli Enti a partire dalla:
 - semplificazione e unificazione, in ciascun ente, dei sistemi di "Audit", di controllo interno, strategico e di gestione;
 - specializzazione e messa in rete delle Avvocature, dei diversi enti, in funzione dello smaltimento e della prevenzione del contenzioso giudiziario;
 - riorganizzazione e razionalizzazione delle competenze di vigilanza;
 - adozione di una comune politica del patrimonio immobiliare;
 - ristrutturazione della rete territoriale;
 - riorganizzazione delle funzioni professionali (legali, medico – legali, tecnico-edilizie, statistico-attuariali);
 - integrazione della rete informatica per eliminare le duplicazioni, mettere in comune le banche dati, unificare gli archivi dei lavoratori attivi con quelli dei pensionati;
- il nuovo sistema di governance riveda l'attuale "modello di governo duale" che ha evidenziato vari problemi tra i quali la:
 - sovrapposizione e duplicazione delle competenze tra i vari organi
 - assenza di una efficace programmazione;
 - mancanza di una concreta azione di vigilanza e controllo;
- La revisione del sistema di governance sia finalizzata al recupero di efficienza gestionale eliminando le situazioni di conflitto tra organi e affidando alle parti sociali una maggiore responsabilità nella programmazione e definizione delle linee di indirizzo, e nel controllo e verifica degli enti;
- Sia necessario semplificare gli organi di gestione e di controllo superando l'attuale pletrica articolazione tra Presidente, CdA, Consiglio di indirizzo e vigilanza e Direttore Generale. Ispirandosi alla recente riforma del diritto societario, si tratta di definire un ristretto **Consiglio di gestione**, con compiti ben definiti di gestione e supervisione della struttura e della organizzazione. Ad un **Consiglio di sorveglianza**, composto da rappresentanti delle parti sociali, andranno affidati i compiti di programmazione, compresa l'approvazione dei bilanci, di controllo e di verifica.
Il Consiglio di sorveglianza assume funzioni di controllo ben più ampie di quelle attribuite al collegio sindacale, e precisamente quelle di:
 - esercitare l'azione sociale di responsabilità;
 - approvare il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
 - autorizzare le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari predisposti dal Consiglio di gestione;
- Vada completato il nuovo sistema di governance con la razionalizzazione e semplificazione degli organismi ai diversi livelli. A quest'ultimo fine possono soccorrere utilmente i criteri che ispirano il progetto di semplificazione e di riordino dei compiti di programmazione territoriale e di terzietà elaborato dagli organi di vertice dell'Inps.

CHIEDONO

- Al Governo e al Parlamento di realizzare in tempi brevi e programmati la riforma degli Enti previdenziali ed assicurativi prevedendo la revisione del modello organizzativo e del sistema di governance;
- Al Governo di convocare un tavolo delle parti sociali per definire le modalità operative e le fasi attuative della riforma.

Nuovi presidenti per INPS, INPDAP e INAIL

Il Consiglio dei Ministri di oggi, venerdì 4 luglio, ha avviato - su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi ed ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni Parlamentari – la procedura per la nomina del dott. Antonio MASTRAPASQUA a Presidente dell'INPS, dell'avv. Paolo CRESCIMBENI a Presidente dell'INPDAP e del dott. Marco Fabio SARTORI a Presidente dell'INAIL

DOMANDE & RISPOSTE

D. Lavoravo in un'azienda del settore farmaceutico e nel 2005 ho scelto come destinazione del TFR il fondo pensione di categoria dei chimici Fiprem compilando il modulo TFR1 sezione 1. Dal 1/4/08 sono stata assunta presso un'azienda del settore terziario ed ora devo scegliere la destinazione del TFR: posso tornare indietro e scegliere di lasciare il TFR in azienda? Ho chiesto a un consulente del lavoro il quale mi ha risposto che, nel caso in cui si cambi lavoro, è possibile decidere di mantenere il nuovo TFR in azienda. è vero?

R. In materia di scelta di destinazione del TFR la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione è intervenuta con proprie ampie direttive chiarificatrici del 21 marzo 2007 e del 24 aprile 2008; quest'ultima con particolare enfasi sull'ipotesi di attivazione di un nuovo rapporto di lavoro. Nella fattispecie di un lavoratore che abbia compilato il modello TFR1 per il conferimento al fondo pensione di categoria al quale era già iscritto e che abbia perduto i requisiti di partecipazione a tale fondo, stante il passaggio ad un nuovo settore (da un'azienda con riferimento FIPREM ad un'altra con riferimento, per es., FON.TE.), per brevità di analisi consideriamo:

a) lavoratore che abbia riscattato integralmente la posizione individuale nel fondo pensione, in base a quanto statutariamente consentito;

b) lavoratore che, pur perdendo i requisiti di partecipazione al fondo pensione, non abbia riscattato integralmente la propria posizione individuale.

- Nell'ipotesi sub **a)** il lavoratore, nei sei mesi successivi all'avvio del nuovo rapporto di lavoro, dovrà nuovamente scegliere sul TFR, compilando il mod. TFR2, essendo venuto meno il vincolo con la precedente posizione previdenziale.

- Nell'evenienza che - nel semestre - non sia stato compilato e consegnato il TFR2, il TFR che maturerà dall'inizio del settimo mese successivo all'assunzione nuova sarà conferito integralmente alla forma pensionistica di riferimento (secondo il dettato dell'art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 05.12.2005 n. 252).

- Nell'ipotesi sub **b)** la scelta sul TFR, fatta a suo tempo, mantiene la sua efficacia anche in presenza di un nuovo rapporto di lavoro, accompagnata dall'indicazione da parte del lavoratore - nei sei mesi dall'assunzione - del fondo pensione al quale egli stesso intenda aderire. In forza del principio della "continuità della posizione", in quest'ultimo caso, gli effetti scattano dall'assunzione.

- Nell'evenienza che - in tale semestre - non sia stata compilata e consegnata un'apposita COMUNICAZIONE scritta (vedi modello a lato), il TFR confluirà integralmente (N.B.: con decorrenza dall'assunzione!), al fondo pensione di riferimento (v. art. 8, comma 7, lett.b), dlgs 252/2005).

COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.

Il/La sottoscritto/a nato/a a il,
codice fiscale, dipendente del.....;

DISPONE

* che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data

* che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ...%, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ed essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile 2.

Allega: copia del modulo di adesione

Data _____ (firma leggibile)

In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett.b) del decreto legislativo n. 252/2005.

1. I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in costanza di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio TFR alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi (scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993).

2. Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 del codice civile.

Trasparenza. La delibera della Covip sulla previdenza complementare in vigore dal 1° ottobre

Fondi, adesioni più informate

Obbligo di consegna del regolamento e informativa sui costi

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Dal 1° ottobre decorrono le nuove regole per la raccolta delle adesioni ai fondi pensione e la predisposizione e l'aggiornamento della nota informativa: con delibera Covip del 29 maggio sono state infatti individuate le modalità di offerta al pubblico della previdenza complementare con procedure caratterizzate dalla massima trasparenza a tutela degli aderenti. Il regolamento si applica ai fondi pensione negoziali, a quelli aperti e ai Pip, nonché ai fondi pensione comunitari per le adesioni raccolte in Italia.

Nota informativa

Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni, i fondi pensione sono tenuti a rendere pubblica la nota informativa depositandola presso Covip con modalità telematiche. A tal fine, una volta ottenuta l'iscrizione all'Albo della forma pensionistica, i fondi trasmettono alla Commissione una comunicazione, a firma del legale rappresentante, in cui si

attesta che la nota, allegata in formato cartaceo, è stata redatta in conformità allo schema predisposto da Covip ed è coerente con lo statuto o il regolamento approvato.

I fondi sono chiamati a una serie di adempimenti più complessi quando apportano variazioni alle informazioni contenute nella nota depositata, che deve essere di conseguenza aggiornata.

Per poter utilizzare la nuova sezione della nota informativa modificata e, eventualmente, il nuovo modulo di adesione, è necessario trasmettere tempestivamente a Covip la comunicazione della variazione, a firma del legale rappresentante

del fondo. L'obbligo di tempestiva comunicazione a Covip viene meno se le modifiche alla nota riguardano i soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare e i luoghi previsti per la raccolta delle adesioni. In queste ipotesi, si può infatti procedere alla redazione di un supplemento da allegare alla nota.

In sede di aggiornamento annuale delle informazioni relative al fondo pensione da effettuarsi entro il mese di marzo di ogni anno, l'informativa dovrà essere integrata con le novità riportate nei supplementi, e così depositata presso Covip. Se la variazione delle informazioni riguarda infine il contenuto del modulo di adesione, se ne deve predisporre una nuova versione integrale. Nel caso di modifiche a efficacia differita, la nota informativa deve essere corredata anche da una comunicazione che illustra le modifiche deliberate, indicandone la decorrenza.

Raccolta delle adesioni

L'adesione ai fondi pensione, da effettuarsi esclusivamente mediante sottoscrizione del modulo di adesione compilato in ogni sua parte, deve essere preceduta dalla consegna gratuita dello statuto o del regolamento, delle condizioni generali di contratto per i Pip, e della nota informativa, correlata al progetto esemplificativo standardizzato di stima della pensione complementare.

In caso di adesioni mediante conferimento tacito del Tfr, occorre invece informare l'aderente, oltre che dell'avvenuta adesione, anche della possibilità di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro e della linea di investimento

cui il Tfr viene automaticamente destinato, trasmettendogli contestualmente la modulistica per il versamento di propri contributi e la modifica della linea di investimento.

Vige infine a carico di chi raccoglie le adesioni un generale obbligo di informazione, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi. È importante acquisire informazioni sul sito web della Covip riguardo l'indicatore sintetico dei costi, relativo agli altri fondi pensione. Particolari informazioni vanno fornite anche sui contenuti del progetto esemplificativo standardizzato e sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione.